



originale

QUARTO SETTORE - SERVIZIO FINANZIARIO

Determinazione n. 41 del 16/06/2022

OGGETTO:

PATROCINIO TRIBUTARIO AVANTI LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI BOLOGNA RICORSO PRESENTATO DA INTERPORTO BOLOGNA SPA IN MATERIA DI IMU E TASI ANNI 2016

**FIRMATO
L'ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE
RAG. POLI LAURA**

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

Determinazione del IV_SETTORE n. 41 del 16/06/2022

OGGETTO:
PATROCINIO TRIBUTARIO AVANTI LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI BOLOGNA RICORSO PRESENTATO DA INTERPORTO BOLOGNA SPA IN
MATERIA DI IMU E TASI ANNI 2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 28/09/2021 con la quale è stata approvato il Documento Unico di programmazione per il periodo 2022/2024 e la delibera di Consiglio comunale n. 41 del 29/11/2021 con la quale è stata approvata la relativa nota di aggiornamento;

Vista la delibera di Consiglio comunale n. 51 del 30/12/2021 "Approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024 (art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10 D.Lgs. 118/2011)";

Vista la delibera di Giunta comunale n. 120 del 30/12/2021 "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione P.E.G. – per il periodo 2022-2024 – parte contabile" e la delibera di Giunta comunale n. 40 del 14/06/2022 "Approvazione piano esecutivo di gestione 2022/2024 (art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000)" con la quale sono stati assegnati ai responsabili di posizione organizzativa gli obiettivi per il periodo 2022/2024;

Visti:

- gli articoli 107 e 109 del D.Lgs. n. 267/2000 che disciplinano funzioni e responsabilità dei Dirigenti e il conferimento di funzioni dirigenziali;
- il Decreto sindacale di nomina prot. 21533 del 13/12/2021 con il quale sono stati individuati i titolari delle Posizioni Organizzative per l'anno 2022;
- l'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e l'art. 26 e seguenti del Regolamento Comunale di Contabilità che disciplinano le procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa;
- l'articolo 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010;
- il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.;
- il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.;

Considerato che con l'adozione del PEG i Responsabili dei Servizi/Settori sono stati autorizzati, ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. 267/2000 ad adottare gli atti relativi alla gestione finanziaria delle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi loro assegnati nonché a procedere all'esecuzione delle spese nel rispetto della normativa vigente;

Richiamati gli obiettivi assegnati a questo servizio nel PEG 2022/2024 ed in particolare l'obiettivo di controllo dei tributi locali coerente con le linee di indirizzo approvate nel DUP 2022/2024";

Dato atto che l'attività di recupero dell'evasione/elusione in materia tributaria è sempre gestita a cura del Servizio Tributi, adempiendo a tutte le prescrizioni normative in materia, pur tenendo conto dei numerosi e ripetuti interventi normativi ed al fine di realizzare l'indirizzo politico di lotta all'evasione tributaria e di equità sociale nella distribuzione del carico tributario locale;

Richiamate le perizie di stima del valore delle aree edificabili, acquisite al protocollo generale dell'Ente in data 14 agosto 2020 n. 11912 e in data 7 dicembre 2020 n. 18775, riferite

Determinazione del IV_SETTORE n. 41 del 16/06/2022

rispettivamente agli anni 2014 e 2015, redatte dall'architetto Elisa Garosio ai sensi dell'articolo 5, comma 5 del D.Lgs. 504/1992 e richiesta dall'Ente al fine di effettuare ulteriori approfondimenti sulla base delle informazioni fornite da Interporto Bologna Spa nelle memorie difensive allegate alle istanze di accertamento con adesione per l'anno d'imposta 2014;

Preso atto che risultano emessi i seguenti avvisi d'accertamento riguardanti la rettifica del valore delle aree edificabili e per i quali Interporto Bologna Spa ha presentato ricorso presso la Commissione Tributaria Provinciale di Bologna:

- n. 350/2019 per infedele dichiarazione IMU anno d'imposta 2014
- n. 236/2019 per infedele dichiarazione TASI anno d'imposta 2014
- n. 258/2020 per infedele dichiarazione IMU anno d'imposta 2014 (rettifica anche mesi di possesso)
- n. 204/2020 per infedele dichiarazione TASI anno d'imposta 2014 (rettifica anche mesi di possesso)
- n. 251/2020 per infedele dichiarazione IMU anno d'imposta 2015
- n. 207/2020 per infedele dichiarazione TASI anno d'imposta 2015

Considerato che ad oggi risulta depositata in data 31/5/2022 la Sentenza n. 377/2022 della Commissione Tributaria Provinciale di Bologna (acquisita al protocollo n. 10291 del 6/6/2022), relativa al ricorso n. 736/2000 depositato il 16/12/2020 da Interporto Bologna SPA contro l'avviso d'accertamento n. 236/2019 prot. 21218 del 20/12/2019 che dopo aver respinto tutti i motivi di ricorso in punto di diritto evidenziati dal contribuente, ha ritenuto congrui i valori proposti dal Comune in sede di mediazione;

Richiamata la perizia di stima del valore delle aree edificabili, acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 11 febbraio 2021 n. 2717, relativa agli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, redatta dall'architetto Elisa Garosio ai sensi dell'articolo 5, comma 5 del D.Lgs. 504/1992 sulle aree edificabili della Zona Interporto;

Preso atto che il Comune di Bentivoglio ha emesso gli avvisi d'accertamento:

- n. 345/2021 prot. 22146 del 21 dicembre 2021 notificato alla società Interporto Bologna Spa per infedele dichiarazione **IMU anno d'imposta 2016** dell'importo complessivo arrotondato di euro 366.321,00 (di cui euro 242.087,00 a titolo di tributo, euro 121.043,00 per sanzioni ed euro 3.191,00 per interessi);
- n. 166/2021 prot. 22149 del 21 dicembre 2021 notificato alla società Interporto Bologna Spa per infedele dichiarazione **TASI anno d'imposta 2016** dell'importo complessivo arrotondato di euro 45.566,00 (di cui euro 30.113,00 a titolo di tributo, euro 15.056,00 per sanzioni ed euro 397,00 per interessi);

Dato atto che la rettifica effettuata con gli atti suindicati riguarda il valore delle aree edificabili dichiarate dal contribuente per l'anno d'imposta 2016, da euro 15,423/mq. a euro 49,257/mq. per le aree edificabili comprese nel 1° PPE, euro 46,7875/mq. per le aree edificabili comprese nel 2° PPE, euro 33,9825/mq. per le aree edificabili comprese nel 3° PPE convenzionato non urbanizzato e infine euro 56,6375/mq. per le aree edificabili comprese nel 3° PPE convenzionato e

Determinazione del IV_SETTORE n. 41 del 16/06/2022

urbanizzato, valori riconducibili alla perizia di stima redatta da tecnico incarica dall'ente ed approvati con delibera di n. 84 del 4/11/2021;

Vista l'istanza di accertamento con adesione presentata dalla Società Interporto Bologna Spa in data 4 febbraio 2022 acquisite al protocollo generale dell'ente n. 2071 e 2073 e in data 7 febbraio 2022 in relazione agli avvisi di accertamento IMU e TASI relativi all'anno d'imposta 2016, con la quale il contribuente ribadisce la correttezza del valore delle aree edificabili utilizzato per determinare la base imponibile IMU e TASI ed espone i criteri utilizzati per la stima delle stesse;

Dato atto che in data 21 febbraio 2022 con nota prot. n. 3048 si è provveduto a formulare proposta di accertamento con adesione in relazione agli avvisi di accertamento IMU n. 345/2021 e TASI n. 166/2021 ma non si è raggiunto un accordo con il contribuente;

Visto che Interporto Bologna SPA ha presentato alla Commissione tributaria provinciale di Bologna:

- ricorso giudiziale acquisito al protocollo generale dell'Ente in data 19/05/2022 n. 9348 con istanza di sospensione contro l'avviso d'accertamento IMU n. 345/2021 anno d'imposta 2016;
- ricorso giudiziale acquisito al protocollo generale dell'Ente in data 19/05/2022 n. 9351 con istanza di reclamo e sospensione contro l'avviso d'accertamento TASI n. 166/2021 anno d'imposta 2016;

Precisato che gli avvisi di accertamento riguardano la rettifica del valore venale delle aree edificabili dichiarate dal contribuente nell'anno d'imposta 2016 come quantificato nella perizia di stima;

Vista la documentazione in possesso dell'ufficio tributi dalla quale si rileva, dopo un attento esame dei motivi addotti dal ricorrente nonché dei presupposti legislativi, che sussistono valide motivazioni per resistere contro i ricorsi presentati dal contribuente compresa la sentenza n. 377/2022 che ha ritenuto congrui i valori proposta dal Comune in sede di mediazione;

Ritenuto quindi attuale e concreto l'interesse pubblico a resistere contro i ricorsi in considerazione della fondatezza degli atti d'accertamento emessi e della legittimità delle proprie pretese tributarie in materia di IMU e TASI anno d'imposta 2016;

Richiamata la delibera di Giunta del 12/10/2020 n. 81 avente per oggetto: "Contenzioso tributario. Ricorso promosso davanti alla Commissione tributaria Provinciale di Bologna da Interporto Bologna Spa in materia di TASI anno d'imposta 2014 – autorizzazione a stare in giudizio";

Richiamate inoltre le delibere di Giunta del 23/08/2021 n. 66 avente per oggetto: "Contenzioso tributario. Ricorso promosso davanti alla Commissione tributaria provinciale di Bologna da Interporto Bologna SPA in materia di imposta municipale propria anno d'imposta 2014 - 2015 autorizzazione a stare in giudizio" e n. 65 avente per oggetto "Contenzioso tributario. Ricorso

Determinazione del IV_SETTORE n. 41 del 16/06/2022

promosso davanti alla Commissione tributaria provinciale di Bologna da Interporto Bologna SPA in materia di TASI anno d'imposta 2014 - 2015 autorizzazione a stare in giudizio";

Vista la delibera di Giunta del 14/6/2022 n. 44, esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto: "Contenzioso tributario. Ricorso promosso davanti alla Commissione tributaria provinciale di Bologna da Interporto Bologna SPA in materia di IMU e TASI anni d'imposta 2016 – autorizzazione a stare in giudizio";

Visto l'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, , il quale così dispone:

"6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis, per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità":

a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;

b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;

c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;

d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione.

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

Il ricorso ai contratti di cui al presente comma per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei soggetti incaricati ai sensi del medesimo comma come lavoratori subordinati e' causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, è' soppresso"

Considerato che la disposizione normativa costituisce principio generale e che gli Enti Locali attraverso il regolamento di cui all'art. 110, comma 6 del testo unico di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si devono adeguare ai principi ivi indicati;

Considerato che gli stessi principi indicati dal legislatore sono stati per altro previamente indicati dalla Corte dei Conti sezione di controllo, nella adunanza plenaria del 15 febbraio, (deliberazione n. 6/contr/05) nella quale è stato chiarito che affinché il conferimento di incarichi e consulenze sia legittimo sono necessari:

- la rispondenza agli obiettivi dell'amministrazione;

Determinazione del IV_SETTORE n. 41 del 16/06/2022

- l'inesistenza della figura professionale all'interno della organizzazione, inesistenza da accertare con una reale ricognizione;
- l'indicazione dei contenuti e dei criteri per lo svolgimento;
- l'indicazione della durata;
- la proporzione tra compenso ed utilità conseguita dall'amministrazione.

Verificato quindi che si rende necessario conferire un incarico a professionista esterno all'amministrazione comunale, dotato di specifica professionalità e con i requisiti necessari per rappresentare l'Ente nel contenzioso avanti la Commissione tributaria provinciale di Bologna, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa suindicata;

Richiamate le seguenti delibere di Consiglio Comunale:

- n. 48 del 30/12/2021 con la quale si è approvato il programma per l'affidamento degli incarichi di collaborazione autonoma per il triennio 2022/2024;
- n. 51 del 30/12/2021 con la quale si è approvato il bilancio di previsione 2022/2024 e si è fissato il limite massimo di spesa in Euro 70.000,00 per il conferimento di incarichi di collaborazione autonoma per l'anno 2022 ai sensi dell'art. 3 comma 56 della Legge 24 dicembre 2007 n. 244 modificato dall'art. 46, comma 3 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133;

Dato atto che il presente incarico di collaborazione autonoma viene disposto:

- nel rispetto del quadro programmatico come definito nella delibera di Consiglio comunale n. 48/2021
- nel rispetto dei limiti, criteri e modalità, definiti con delibera di Consiglio n. 31 del 26/2/2012, esecutiva, avente per oggetto "Approvazione del nuovo regolamento dei contratti del comune di Bentivoglio" e successive integrazioni;
- nel rispetto di quanto previsto nel regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e sulla disciplina dei concorsi ed altre procedure di assunzione (D.G. 171/2003);

Visto che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dalla legge n. 208/2015, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (*e-procurement*), prevede:

- l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità/prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del D.L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012) e dell'articolo 11, comma 6, del D.L. n. 98/2011 (L. n. 115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;
- l'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip per l'acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da riscaldamento, carburanti rete ed extra-rete (art. 1, commi 7-9, d.L. n. 95/2012, conv in legge n. 135/2012);
- l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000,00 euro e fino alla soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come da ultimo modificato dall'art. 1 comma 130 della legge n. 145/2018). Anche in tal caso la violazione dell'obbligo determina la nullità del contratto e costituisce

Determinazione del IV_SETTORE n. 41 del 16/06/2022

illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del citato decreto legge n. 95/2012;

Verificato, ai fini e per gli effetti dell'articolo 26 della legge n. 488/1999 e dell'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che non risultano convenzioni attive stipulate da CONSIP o da centrali regionali di committenza per il servizio in oggetto;

Preso atto che il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 prevede quanto segue:

- articolo 32 "Fasi della procedura di affidamento" al comma 2:
"2. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;"
- articolo 32 "Fasi della procedura di affidamento" al comma 14:
"14. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata; in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000,00 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri"
- articolo 36 "Contratti sotto soglia" al comma 2:
*"2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;*
- articolo 37 "Aggregazioni e centralizzazione delle committenze" comma 1:
"Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38."

Determinazione del IV_SETTORE n. 41 del 16/06/2022

Considerato quindi che è consentivo ricorre all'affidamento diretto per importi inferiori a € 40.000,00 ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50 del 18/4/2016 motivando adeguatamente tale scelta;

Dato atto che il servizio da acquisire è di importo inferiore a euro 40.000,00, per l'affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell'articolo 36 comma 2 che prevedono l'affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici come suindicato e l'articolo 32 comma 14 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016 che prevede che il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata; in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000,00 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri;

Viste le linee guida ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) n. 4 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recanti "procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e successivi aggiornamenti;

Considerato che l'affidamento diretto a un determinato professionista è ammessa dalle linee guida 12/2018 dell'ANAC "solo in presenza di specifiche ragioni logico-motivazionali che devono essere espressamente illustrate dalla stazione appaltante nella determina a contrarre"; applicando i generali principi posti dall'articolo 4 del codice dei contratti pubblici anche ai servizi legali esclusi di cui all'articolo 17 lett. d);

Richiamato inoltre il vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti, che prevede il ricorso alle procedure di spesa in economia per alcune tipologie di beni e servizi, tra le quali rientra la prestazione in oggetto ed in particolare l'articolo 18 "Servizi e forniture in economia" che consente l'affidamento diretto dal parte del Responsabile del Procedimento senza procedimento di gara;

Visto il rapporto di stima e fiducia in essere con il dott. Bonazzi Maurizio – dottore commercialista, revisore, docente di corsi di formazione rivolti alla pubblica amministrazione, consulente di Enti locali e patrocinante presso le commissioni Tributarie;

Richiamata la determina del IV settore n. 51 del 19/8/2020 avente per oggetto "Servizio di supporto e consulenza tributaria nella procedura di accertamento con adesione proposta dalla società Interporto Bologna SPA" con la quale era stato affidato precedente incarico al dott. Bonazzi Maurizio;

Richiamata la determina del IV settore n. 63 del 19/10/2020 avente per oggetto: "Patrocinio tributario avanti la commissione tributaria provinciale di Bologna ricorso presentato da Interporto Bologna Spa" con la quale si è stato affidato al dott. Maurizio Bonazzi il servizio di patrocinio

Determinazione del IV_SETTORE n. 41 del 16/06/2022

tributario di analogo contenzioso riferito all'anno 2014 in materia di IMU e TASI dopo aver verificato la congruità del compenso richiesto con una preventiva indagine di mercato;

Richiamata la determina del IV settore n. 54 del 24/8/2021 avente per oggetto "Patrocinio tributario avanti la Commissione tributaria provinciale di Bologna ricorso presentato da INTERPORTO Bologna Spa in materia di IMU e TASI anno d'imposta 2014 e 2015" con la quale era stato affidato precedente incarico al dott. Bonazzi Maurizio;

Considerato quindi che il dottor Maurizio Bonazzi, già patrocinante del Comune nel contenzioso in essere con la società Interporto Bologna Spa, si è reso disponibile a predisporre i necessari atti ed a rappresentare l'Ente nei ricorsi in oggetto;

Ritenuto pertanto per motivi tecnici, riconducibili al possesso di specifiche competenze professionali e di continuità di gestione del contenzioso in corso, affidare al dott. Maurizio Bonazzi mediante trattativa diretta il servizio di patrocinio tributario avanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Bologna dei ricorsi suindicati presentati dalla società Interporto Bologna SPA;

Vista l'offerta del dott. Bonazzi Maurizio, ricevuta in data 10 giugno 2022 prot. 10624, relativa al patrocinio tributario avanti la Commissione tributaria Provinciale di Bologna, nei ricorsi presentati dalla società Interporto Bologna Spa contro gli avvisi d'accertamento anno d'imposta 2016, TASI n. 166/2021 e IMU n. 345/2021 comprendente:

➤ Controversia IMU

- redazione delle controdeduzioni di costituzione in giudizio
- deposito telematico atti presso la competente segreteria
- domiciliazione del Comune presso lo Studio
- assistenza e rappresentanza dell'Ente in ogni fase del procedimento

➤ Controversia TASI

- predisposizione del provvedimento di diniego all'istanza di reclamo
- predisposizione della bozza delle controdeduzioni da allegare al predetto diniego
- assistenza e rappresentanza nell'eventuale giudizio di primo grado

Precisato che con il preventivo suindicato si quantifica un onorario rispettivamente per il contenzioso IMU e TASI rispettivamente di euro 2.500,00 e 1.300,00 oltre CPA e IVA per un totale complessivo di euro 4.821,44 ritenuti congrui;

Rilevato quindi che il corrispettivo dovuto per quanto richiesto è di euro 3.800,00 oltre a CPA (4%) e IVA (22%) per un ammontare complessivo di spesa pari ad euro 4.821,44 e trova copertura sul capitolo 101403-15 "Consulenze e incarichi professionali" del bilancio 2022/2024 annualità 2022;

Dato atto inoltre che si è proceduto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato, da ultimo, dall'art. 22, comma 2, della L. 69/2009, all'accertamento della sussistenza, in capo al soggetto incaricato, del requisito del possesso della "particolare e comprovata specializzazione universitaria", degli altri requisiti previsti dalla normativa e dell'insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse (prot. 11079 del 16/6/2022);

Determinazione del IV_SETTORE n. 41 del 16/06/2022

Preso atto della regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario così come desumibile dal DURC prot. INAIL_32234584 allegato emesso in data 24 marzo 2022 (scadenza 22/07/2022);

Constato il possesso, da parte del dott. Bonazzi Maurizio, dei requisiti previsti dalla normativa e che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 53 D.Lgs. 165/2001, modificato dalla legge 190/2012, come da dichiarazione allegata ed acquisita agli atti con il curriculum professionale;

Acquisito in data 15/6/2022 il codice presso l'autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, CIG n. Z3E36CF9D1 per il patrocinio tributario del dott. Bonazzi Maurizio avanti la Commissione tributaria Provinciale di Bologna in materia di IMU e TASI anno d'imposta 2016;

Dato atto che si provvederà alla pubblicazione del presente atto sulla rete internet, nel rispetto dell'art. 18 del Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83 "Decreto Sviluppo", convertito in Legge 7 agosto 2012 n. 34,

Dato atto inoltre che non sussiste conflitto di interessi anche solo potenziale, né gravi ragioni di convenienza che impongono un dovere di astensione dall'esercizio della funzione di cui al presente provvedimento in capo al responsabile di posizione organizzativa firmatario dell'atto medesimo;

Acquisito, ai sensi dell'art. 49 – co. 1 – D.lg. 267/2000, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visto l'apposizione del Visto di Regolarità Contabile, sottoscritto dal Responsabile del Servizio Finanziario, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 51 – comma 4, del D.Lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento di Contabilità e il Regolamento per la Disciplina dei Contratti;

Visto il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il Regolamento comunale sui controlli interni;

DETERMINA

1. di provvedere all'affidamento mediante incarico esterno del servizio di patrocinio tributario avanti la Commissione tributaria provinciale di Bologna relativamente ai seguenti ricorsi presentati dalla società Interporto Bologna Spa:
 - ricorso giudiziale con istanza di sospensione contro l'avviso d'accertamento IMU anno 2016 n. 354/2021 in data 19/5/2022 prot. n. 9348;
 - ricorso giudiziale con istanza di reclamo e sospensione contro l'avviso d'accertamento TASI anno 2016 n. 166/2021 in data 19/5/2022 prot. n. 9351;

Determinazione del IV_SETTORE n. 41 del 16/06/2022

2. Di dare atto che il presente incarico verrà affidato al dott. Maurizio Bonazzi commercialista e revisore contabile, con sede a Bologna in via dell'Indipendenza n. 67 dando continuità di gestione al contenzioso in corso con la Società Interporto Bologna SPA in materia di IMU e TASI aree edificabili e comprende le quanto segue:
- Controversia IMU
 - redazione delle controdeduzioni di costituzione in giudizio
 - deposito telematico atti presso la competente segreteria
 - domiciliazione del Comune presso lo Studio
 - assistenza e rappresentanza dell'Ente in ogni fase del procedimento
 - Controversia TASI
 - predisposizione del provvedimento di diniego all'istanza di reclamo
 - predisposizione della bozza delle controdeduzioni da allegare al predetto diniego
 - assistenza e rappresentanza nell'eventuale giudizio di primo grado
3. Di impegnare, ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, la somma di euro 3.800,00 più oneri fiscali e IVA e quindi complessivamente euro 4.821,44 per l'assistenza nel contenzioso suindicato IMU e TASI anno d'imposta 2016, con imputazione all'esercizio corrente:

Esercizio Finanziario	2022		
Cap./Art.	101403-15	Descrizione	Consulenze e incarichi professionali
Missione/Programma	1/04	PdC finanziario	U.1.03.02.11.006
CIG	Z3E36CF9D1	CUP	-
Creditore	Dott. Bonazzi Maurizio		
Causale	Patrocinio tributario avanti la commissione tributaria provinciale di Bologna ricorsi presentati da Interporto Bologna in materia di IMU e TASI anno d'imposta 2016 (rettifica valore aree edificabili)		
Importo	4.821,44		
Modalità finan.	-	Finanziato da FPV	-

4. Di aver verificato il possesso dei requisiti previsti dalla normativa e che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ai sensi dell'arti. 53 D.Lgs. 165/2001, come modificato dalla legge 190/2012, in capo al dottor Bonazzi Maurizio e di allegare alla presente copia del curriculum professionale;
5. Di dare atto che l'incarico in oggetto non essendo di importo superiore a € 5.000,00 (IVA e oneri fiscali esclusi) non viene trasmesso, alla Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo, ai fini del controllo sulla gestione ai sensi dell'articolo 1, comma 173 della Legge n. 266/2005;
6. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

Determinazione del IV_SETTORE n. 41 del 16/06/2022

7. Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento comporta riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria, allegati alla presente determina come parte integrante e sostanziale;
8. Di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito Web del Comune, dando espressamente atto che, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dall'articolo 3, comma 54 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 "Le pubbliche amministrazioni che si avvalgano di collaboratori esterni o che affidano incarichi di consulenza per i quali è previsto un compenso sono tenute a pubblicare sul proprio sito web i relativi provvedimenti completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di collaborazione o consulenza di cui al presente comma costituiscono illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente preposto ecc."
9. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.